



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Lecco  
Sezione I civile

Caon. 444

Scart. 16/2023

Imp. Combr. 8/23

PU 18/2023

Rep. 21

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente  
Giudice  
Giudice/Relatore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata

R.G. 18/2023

promosso su istanza depositata in data 27 aprile 2023

DA

\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

vista in particolare la domanda della ricorrente Sig.ra

volta ad ottenere la

liquidazione del proprio patrimonio in favore dei creditori;

ritenuta la competenza del Tribunale in ragione del luogo di residenza della debitrice (Lecco);

rilevato che la ricorrente non riveste la qualità di imprenditore assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

vista la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;

verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuta in particolare la sussistenza della condizione di insolvenza del debitore il quale non riesce, con il reddito corrente da pensione di circa €550 mensili, a far fronte al passivo scaduto di circa €92.000;





considerato che alla luce di tali elementi è da escludere un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ravvisare uno stato di definitiva incapacità del debitore di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;  
visto l'art. 270 CCI e ritenuto che debba pronunciarsi sentenza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra
- 2) NOMINA Giudice Delegato il
- 3) NOMINA Liquidatore
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) AUTORIZZA il debitore a trattenere per il proprio mantenimento la somma di 1.000,00 mensili;
- 8) DISPONE a cura del Liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- 9) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 10) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 6 giugno 2023.

Il Giudice estensore

Il Presidente



Pagina nr. 2

